

Le sanzioni in materia ambientale



Traccia dell'intervento

- Inquadramento giuridico dell'illecito ambientale
- Le principali fattispecie di illecito
- Il caso particolare delle terre e rocce da scavo
- I rifiuti di origine agricola
- Il deposito temporaneo dei rifiuti aziendali

Il Sistema sanzionatorio in materia ambientale

- Illeciti di natura amministrativa puniti con sanzioni pecuniarie
- Illeciti di natura penale puniti con l'ammenda, l'arresto o la reclusione
- Le sanzioni accessorie (confisca, ripristino, sospensione, cancellazione) previste sia per gli illeciti penali che per quelli amministrativi

Gli illeciti ambientali di natura penale

- **Reati previsti dal codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**
- **Reati previsti dal codice penale**
- **Reati previsti dalla Legge n. 150/1992**
- **Reati previsti dalla Legge n. 549/1993**
- **Reati previsti dal Decreto Legislativo 202/2007**

Le nuove ipotesi di reato introdotte nel Codice Penale legge 68/2015

- il delitto di **inquinamento ambientale** (previsto dall'art. **452-bis**) che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*";
- il **delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale** (previsto dall'art. **452-ter**) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale
- il delitto di **disastro ambientale** (previsto dall'art. **452-quater**) che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, "*abusivamente cagiona un disastro ambientale*»

Le nuove ipotesi di reato introdotte nel Codice Penale

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Le sanzioni di natura amministrativa

- Illeciti previsti dal Dlgs 152/2006 artt. 254-263
- Illeciti previsti da leggi speciali
- Illeciti previsti da leggi regionali
- Illeciti previsti da norme degli Enti Locali
- Sanzioni accessorie e disciplinari

Gli organi di accertamento degli illeciti

- **Gli organi specializzati :**
 - Corpo Forestale dello Stato
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri
 - Polizie Provinciali
 - Agenzie regionali per l'ambiente (A.R.P.A.)
- **Gli organi a competenza generale**
 - I corpi di polizia dello Stato
 - Le polizie locali
 - Gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria
- **Le Associazioni di Volontariato**
 - Le guardie giurate di associazioni ambientaliste
 - Le Guardie Ecologiche Volontarie

Il Verbale di accertamento

- Il verbale di accertamento e contestazione è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto in una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoglieli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica dell'atto in un momento successivo.
- La mancata contestazione immediata della violazione non rende nullo il verbale che è tale solo quando non sia stato notificato entro 90 giorni dall'accertamento.

La responsabilità negli illeciti amministrativi

- l'art. 3 della L. 689/81 dispone che: *“nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente o volontaria”*.
- l'art. 5 della stessa legge stabilisce che: *“quando due o più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta”*.
- Il soggetto responsabile solidale è colui che , pur non avendo commesso l'infrazione , è responsabile civilmente dei comportamenti del trasgressore e pertanto è tenuto a pagare la sanzione ove il responsabile principale non adempia.

Pagamento della sanzione in misura ridotta

- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

Le autorità competenti a decidere sulle sanzioni amministrative

- In caso di mancato pagamento in misura ridotta si possono presentare scritti difensivi o chiedere di essere sentiti personalmente tipicamente per la materia rifiuti alla Provincia
- Gli scritti difensivi vengono valutati e viene emessa ordinanza – ingiunzione o archiviazione del procedimento
- L'ordinanza ingiunzione può essere opposta davanti al giudice ordinario

Gli Ecoreati in Italia 2014

REGIONE		INFRAZIONI ACCERTATE	PERCENTUALE SUL TOTALE	PERSONE DENUNCIATE	PERSONE ARRESTATE	SEQUESTRI EFFETTUATI
Campania	=	4.703	16,1%	4.072	51	1.339
Sicilia	=	3.568	12,2%	3.111	9	695
Puglia	↑	2.931	10%	2.759	28	1.028
Calabria	↓	2.511	8,6%	2.161	19	709
Lazio	=	2.084	7,1%	1.828	6	507
Toscana	=	1.989	6,8%	2.008	2	559
Sardegna	=	1.864	6,4%	2.173	2	467
Liguria	=	1.431	4,9%	1.501	2	229
Lombardia	=	1.268	4,3%	1.085	24	339
Veneto	↑	1.004	3,4%	1.035	0	213
Emilia Romagna	↓	837	2,9%	1.219	1	237
Basilicata	↑	821	2,8%	718	12	125
Abruzzo	↑	811	2,8%	705	0	203
Marche	↑	716	2,4%	805	0	323
Umbria	↓	708	2,4%	742	0	129
Piemonte	↓	665	2,3%	998	0	149
Friuli Venezia Giulia	↓	549	1,9%	451	1	308

I pilastri della corretta gestione dei rifiuti

- Iscrizione all'Albo Gestori dei rifiuti
- Tenuta dei registri di carico e scarico
- L'utilizzo del Formulario d'identificazione dei rifiuti in ogni fase di trasporto

COMPITI DEL PRODUTTORE

- Al Produttore/Detentore spettano tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- In particolare:
 - a) Organizza e sovrintende tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente
 - b) Provvede alla tenuta e compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti;
 - c) Provvede al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando la compilazione dei formulari dei rifiuti (F.I.R.);
 - d) Cura e sovrintende la tenuta del deposito temporaneo
 - e) Provvede alla compilazione del MUD.

DIVIETO DI ABBANDONO ART. 192 DEL D.LGS 152/06



DIVIETO DI ABBANDONO ART. 192 DEL D.LGS 152/06

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs 152/06)



- Privati cittadini sanzione amministrativa da 300 a 3000 Euro raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi
- Imprese ed Enti sanzione penale arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2600 a 26000 euro per rifiuti non pericolosi da 6 mesi a 2 anni e da 2600 a 26000 per rifiuti pericolosi

DIVIETO DI ABBANDONO ART. 192 DEL D.LGS 152/06

- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
- Il Sindaco dispone con **ORDINANZA** le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256

- Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione :
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La circolare 437 del 29.05.2015

- Obbligo delle imprese per il conferimento di rifiuti assimilati ai centri di raccolta d'iscrizione all'Albo

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256)

- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
- Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Omessa tenuta del registro di carico e scarico (art. 258)

- I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
- Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 a € 93.000,00
- Se le indicazioni del registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto o nei formulari o in altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 2.550,00. La stessa pena si applica in caso di mancata conservazione del Registro di Carico e Scarico.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184
- b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
- Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
- a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
- b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

I registri di carico e scarico

- Le annotazioni devono essere effettuate:
- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

ART. 193 DEL D.LGS 152/06

Gran parte della massa di rifiuti prodotti nel nostro paese è in viaggio quotidianamente.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento base per il controllo del trasporto dei rifiuti, spesso viene scambiato per una "bolla di trasporto" o DDT.



Trasporto dei rifiuti

L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni:

- che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa;
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.

Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base al regolamento CE n.1774/2002.

Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Trasporto dei rifiuti

- Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati:
 - dati del detentore;
 - origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino);
 - impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento;
 - dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia);
 - data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve;
 - dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale.

Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie: una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale _____

Comunità Locale _____

Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale _____

Luogo di Destinazione _____

Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

RFZ 652451 '01

Omesso utilizzo del formulario di identificazione

- Il trasportatore di rifiuti senza il formulario d'identificazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Le terre e rocce da scavo

- Applicazione del D.M 161/2012 solo ai materiali da scavo derivanti da attività o opere soggette a VIA o AIA
- Art. 41 bis del D.L. 69/2013 che estende l'applicazione del regime previsto dall'articolo 184bis del D.lgs 152/2006 a tutti i materiali da scavo per i quali non si applica la disciplina del D.M. 161//2012, indipendentemente dalle quantità di materiale da scavo prodotte

I rifiuti di origine agricola

- **Sono esonerati dalla dalla tenuta del formulario di identificazione:**
- le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
 - b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
 - c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

I rifiuti di origine agricola

- Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del **circuito organizzato di raccolta** di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.
Per “circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;).

IL Deposito temporaneo

- L'art. 183 del D.lgs 1252/06 definisce:
- **Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento

Il deposito temporaneo

- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose